



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 31/05/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020 ";

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Visto il Decreto del Sindaco di Campo Nell'Elba 24/2022, col quale viene nominato responsabile dell'Area il comandante Dr. Modica Di Marco Francesco;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 42/2022 del 29/7/2022 ad oggetto "AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI DERIVATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CDS E SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE"

ACCERTATO che alcune sanzioni per violazione del cds elevate nel 2020 non sono state pagate nei termini di legge e che, pertanto, si rende necessario provvedere all'iscrizione a ruolo delle stesse al fine di recuperare le somme dovute in modo coattivo:

DATO ATTO CHE:

- Che la minuta di ruolo è stata compilata dell'ufficio di Polizia Municipale in ossequio alle disposizioni vigenti ed è stata inviata all'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha trasmesso all'ufficio di Polizia Municipale i frontespizi dei ruoli ed i relativi allegati;
- Che i frontespizi, sono stati debitamente firmati e restituiti all'agenzia delle Entrate Riscossione per la relativa approvazione ed esecutività;
- Che tutte le procedure di formazione del ruolo sono state eseguite in conformità alle disposizioni di legge

VISTO l'art 206 del Cds e ss.mm.ii in materia di riscossioni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, nella parte in cui dispone che se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt 202 e 204 del cds, la riscossione delle somme dovute è regolata dall'art 27 delle L.689/1981;

VISTO l'art 203 del Cds e ss.mm.ii nella parte in cui prevede che qualora il pagamento della sanzione non sia avvenuto nel termine di 60 gg dalla notificazione del verbale di contestazione e non sia stato proposto ricorso o opposizione, il verbale stesso, in deroga alla disposizione dell'art 17 della L.689/1981 costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione ammi.va edittale e per le spese di procedimento;

VISTO l'art 27 delle L.689/1981 che prevede che decorso inutilmente termine previsto per il pagamento, l'autorità competente, individuata in quella da cui dipende l'organo accertatore, procede alla riscossione delle somme dovute in base alle normative previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione;

VISTO la minuta del ruolo ordinario relativo a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada e relative a maggiorazioni per l'anno 2020 come di seguito elencato:

- Di € 211.311,18 , fornitura 37020240328200100000 del 28/03/2024 resi esecutivi il 05/04/2024, costituiti da 1011 partite da porsi in riscossione ;

VISTO il prospetto del carico dei ruoli relativi alle sanzioni del cds anno 2020, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, pari ad € 211.311,18 comprensivo dell'aggio spettante all'agenzia delle entrate riscossione, calcolato nella misura del 1.22%, pari a € 2577,99;

RITENUTO quindi, in ossequio al principio dell'integrità del bilancio di dover comunque rilevare contabilizzando il carico dei ruoli in entrata ed in spesa il compenso /aggio spettante all'Agenzia delle entrate riscossione;

DATO ATTO che è pertanto necessario utilizzare il capitolo 103010309500, "riscossione delle sanzioni cds- compensi ed aggi", cod. bilancio 1030203999, il quale presenta sufficiente disponibilità;

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all'4/2 al d.lgs 118/2011, ed in particolare al punto 3.7.1 che esplica che "l'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi già ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate".

VERIFICATO che in contabilità è presente un residuo attivo relativo all'accertamento di sanzioni amministrative dell'anno 2020 già accertate, n. 1622/2020 pari a € 62653,03;

CONSIDERATO che tale residuo può essere coperto con parte della riscossione dei ruoli da accertare, riferiti allo stesso anno di verbalizzazione e di non riscossi.

RITENUTO pertanto accertare ex novo, la differenza tra il totale dei ruoli da riscuotere relativi all'anno 2020, trasmessi ed elaborati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e la parte che servirà alla copertura del residuo di cui sopra;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente atto;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1** - di approvare e rendere esecutivi i ruoli coattivi relativi a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di legge per violazioni al codice della strada, notificate o contestate nell'anno 2020, così come informatizzati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione , fornitura 37020240328200100000 che comprendono 1011 partite per l'importo complessivo di 211.311,18 al lordo dei compensi spettanti all'Agenzia delle Entrate Riscossioni in caso di effettiva riscossione per un calcolo/aggio di € 2577,99 ;
- 2**
- 3** - di accertare ex novo, la somma di € 148658,15 quale ammontare che l'Agenzia delle Entrate Riscossione riverserà al Comune di Campo Nell'Elba a fronte del carico dei ruoli sopra descritti, al netto della parte di ruoli che saranno riversati e che serviranno alla copertura del residuo attivo n. 1622/2020 per € 62653,03;
- 4** - di dare atto che le somme di cui al ruolo coattivo del presente provvedimento, al netto dell'aggio e della parte che sarà utilizzata per la copertura del residuo di cui sopra, verranno introitate al capitolo 123000 del Bilancio di previsione 2024 assumendo gli specifici accertamenti come segue;

- 5** 1) € 92.239,44 al capitolo 123000/0 quale quota non vincolata ex art.208 CDS del ruolo coattivo sanzioni codice della strada anno 2020 affidato Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 6** 2) € 56.418,71 al capitolo 123000/0 quale quota vincolata ex art.208 CDS del ruolo coattivo sanzioni codice della strada anno 2020 affidato Agenzia delle Entrate Riscossione indicando nella contabilizzazione dello stesso Tipo Vincolo "60" e Tipo Avanzo "1";

7

- 8** - di impegnare al capitolo 103010309500 la somma di € 2577,99 , quale aggio a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione anno 2024 (1.22%), in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione;

9

- 10** - di procedere contestualmente alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- 11** - di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e relativi adempimenti.

La presente determinazione è da considerarsi esecutiva alla presenza dell'allegata attestazione di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)